



DECRETO DIRIGENZIALE n° 458 /DA del 08 AGO. 2022

OGGETTO: Concessione Congedo Parentale art. 32 del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.e ii. -
Dipendente matricola 3704 per il periodo dall'8 agosto al 4 settembre 2022, per la figlia.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA l'istanza - agli atti di ufficio - presentata in data 01/08/2022 presso la sede INPS di Sant'Agata di Militello con numero di protocollo n. 4893.01/08/2022.0033106, modificata con successiva comunicazione con e-mail dell'08/08/2022, con cui il dipendente a tempo indeterminato matricola n. 3704 ha chiesto di usufruire, dall'8/08/2022 al 04/09/2022, del congedo parentale ai sensi dell'art 32 del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la figlia ;

VISTA la dichiarazione resa dalla quale risulta che la moglie non ha fruito di congedo parentale per la figlia;

VISTI:

- L'art. 32 del D. Lgs 151/2001, modificato dal D. Lgs 15 giugno 2015 n. 80, che prevede la possibilità per entrambi i genitori di utilizzare l'istituto del congedo parentale retribuito la cui durata è di sei mesi per i primi sei anni di vita del figlio. Il congedo parentale prevede una retribuzione del 30% dello stipendio e può arrivare complessivamente ad un massimo di 10 mesi cumulando i periodi usufruiti da entrambi i genitori. La retribuzione (pari al 30% dello stipendio) è dovuta se il congedo è goduto entro i sei anni di vita del figlio; considerato altresì che il medesimo art 32 prevede il congedo parentale non retribuito fino al dodicesimo anno di vita del bambino;
- L'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori vigente che recita “ *Per i congedi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta un'indennità pari all'80% della retribuzione per i primi due mesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. L'intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa* ”;
- Il D. Lgs. 30 giugno 2022 n° 105 che ha, tra l'altro, sostituito il comma 5 dell'art. 34 del D. Lgs. n° 151/2001 con il seguente “ *«I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.»*;

ACCERTATO che il trattamento economico verrà disciplinato, secondo l'art 32 e 34 del D. Lgs 151/2001, dall'art. 34 comma 5) del CCNL Autostrade e Trafori vigente;

RILEVATO che il dipendente non ha fruito cumulativamente con la propria moglie del congedo ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la L.R. n. 10/2000 e ss.mm. ed ii. Ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente le competenze in ordine agli atti di programmazione e spesa;



Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

DECRETA


RICONOSCERE al dipendente matricola 3704 il congedo parentale richiesto di giorni 28 (ventotto) complessivi, per la figlia, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 con decorrenza dall' 08/08/2022 e fino 04/09/2022;

DARE ATTO che al dipendente suddetto, per il periodo richiesto spetta la retribuzione ridotta all'80%, così come previsto dall'art. 34 comma 5) del CCNL Autostrade e Trafori vigente ed il relativo periodo di congedo parentale, ai sensi del D. Lgs. 105/2022, è computabile nell'anzianità di servizio e non comporta riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità;

TRASMETTERE il presente provvedimento al dipendente interessato, al Responsabile dell'Area di assegnazione nonché al Servizio Finanziario.

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Antonino Castriciano

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Donatello Puliatti


Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi
Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
~~Dott. Ing. Dario Costantino~~